

# Ispettorato Nazionale del Lavoro

nota n. 320 del 14 febbraio 2023

Oggetto: **Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio**

È pervenuta alla scrivente una Direzione richiesta di parere sull'utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell'ambito di un tirocinio formativo.

In particolare, si chiede di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all'inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, [D.P.R. n. 394/1999](#).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espressa con nota prot. n. 481 del 14 febbraio 2023, si osserva quanto segue.

La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

La legge opera, tuttavia, una distinzione tra l'ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia – ad esempio, come nel caso in esame, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio – da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.

In forza dell'art. 2 del [D.M. 22 marzo 2006](#), infatti, *“ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel [decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142](#)...”*, diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 3 dello stesso decreto relativa ai *“cittadini non appartenenti all'Unione europea (...) residenti all'estero”* nei confronti dei quali *“trova applicazione quanto previsto, in attuazione del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del [decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#), come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334”*.

Nel caso di specie, **nel quale il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità** (per studio o formazione professionale), pertanto, **si ritiene che lo stesso possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno** in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.

**Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un'attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l'espletamento del percorso di**

**studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso**, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, [D.P.R. n. 394/1999](#).